

mento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone in esecuzione penale o ex detenuti nel settore agricolo.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- Di approvare, per le motivazioni di cui al documento istruttorio che qui si intendono integralmente riportate, lo schema di convenzione contenuto nell'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di autorizzare il Dirigente del Servizio Agricoltura, forestazione e pesca a sottoscrivere un Protocollo di intesa con il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria delle Marche- Ancona, secondo lo schema sopra indicato, per avviare attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone in esecuzione penale o ex detenuti nel settore agricolo, da svolgere in collaborazione con l'ASSAM
- Di stabilire che le parti annualmente con propri atti, dovranno rappresentare le singole iniziative, le modalità attuative e l'impegno economico necessario per la realizzazione delle attività di cui sopra.

Deliberazione n. 1391 del 24/10/2011.
Agricoltura sociale: Protocollo d'intesa
tra Regione Marche e Provveditorato Re-
gionale dell'Amministrazione Penitenzia-
ria delle Marche - Ancona, per lo svolgi-

Allegato

PROTOCOLLO D'INTESA TRA

Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria delle Marche- Ancona
e
Regione Marche

Il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria Regionale delle Marche - Ancona, di seguito definito Provveditorato, in persona del dott. Raffaele Iannace , nella sua qualità di Provveditore regionale;

E

La Regione Marche, di seguito definita Regione, in persona del Dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca, Avv. Cristina Martellini, domiciliato in Ancona, Via Gentile da Fabriano n.9, P.IVA n.00481070423 e C.F. 80008630420, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi della DGR

PREMESSO

- che l'ordinamento penitenziario prevede che negli istituti penitenziari deve essere favorita in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale, allo scopo di favorire il loro reinserimento sociale nel rispetto dell'art. 27 del dettato costituzionale che stabilisce che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato;
- che lo stesso ordinamento indica che la finalità del reinserimento socio-lavorativo dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'opera rieducativa;
- che il Provveditorato ha realizzato presso Istituti Penitenziari della regione, ed in particolare nelle sedi di Ancona e Macerata Feltria, impianti e attrezzature specifiche finalizzati alla formazione professionale dei reclusi nel settore dell'agricoltura (e nei settori connessi) e al loro inserimento lavorativo, sia alla dipendenze del Provveditorato stesso che presso imprese e società cooperative esterne;

- che gli impianti già predisposti, si sono dimostrati adeguati allo svolgimento delle attività didattiche e pratico-operative in condizioni di sicurezza e di funzionalità, garantendo spazi, strutture logistiche e strumentazioni tecniche tali da sopportare un utilizzo superiore rispetto a quello attuale;
- che dette iniziative, pur avendo ottenuto tangibili risultati offrendo nel tempo una collocazione lavorativa per numerosi detenuti inseriti all'interno del programma rieducativo, con l'evidente vantaggio di un drastico abbattimento del pericolo di ricaduta in condotte criminose degli interessati, sono rivolte solo ad alcune attività produttive agro forestali;
- che la diversificazione degli impianti ed attrezzature presenti consentirebbe di realizzare interventi formativi in grado di soddisfare la richiesta del mercato del lavoro nel settore agro silvo pasturale;
- che la realtà agricola presenta caratteristiche che possono diventare, se ben organizzate, una vera e propria risorsa per le politiche di inclusione e di assistenza. L'agricoltura può erogare infatti, oltre ai propri prodotti, anche servizi relazionali e sociali che possono contribuire a migliorare la qualità della vita di alcune fasce marginali della popolazione, quali sono le persone sottoposte ad esecuzione penale.
- che il trattamento riabilitativo e la responsabilizzazione di tali fasce marginali di popolazione trova maggiore incentivo in un impegno lavorativo quale quello agricolo, in cui la persona ha un rapporto diretto con il "prodotto" del proprio lavoro e la verifica del risultato è immediata, contrariamente a quanto avviene con lavori ripetitivi ed automatici;
- che la Regione Marche, ha iniziato un percorso di attivazione, nell'ambito dell'Agricoltura sociale", secondo la Proposta di Legge n.91/2011 "Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura" all'esame della Commissione consiliare competente, attraverso lo sviluppo di esperienze pilota che coinvolgono il Servizio Agricoltura e l'Agenzia Servizi Settore Agroalimentare Marche (ASSAM) come strumento operativo;
- che il Provveditorato ha inserito tra le attività di recupero dei detenuti presenti nella struttura presso la Casa di Reclusione di Ancona "Barcaglione", un programma di attività sull'olivicoltura finalizzato alla produzione di materiale vivaistico ed alla conduzione di un oliveto ed alla produzione di olio, già avviato negli anni scorsi in collaborazione con l'Agenzia regionale ASSAM;
- che, quale attività preliminare a tale Protocollo di intesa, la Regione, tramite l'ASSAM, e il Provveditorato hanno realizzato un monitoraggio delle strutture presenti nella regione per verificarne potenzialità e opportunità in merito alla formazione dei detenuti ;



- che lo schema del presente Protocollo è stato approvato dal Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria di Ancona con autorizzazione Prot. N. Del/ 2011; e dalla Regione Marche con DGR n. del 2011

RICHIAMATI

- gli artt. 9 e 27 della Costituzione;
- gli artt. 17, 20, 20 bis e 21, L. 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà)
- il D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230 (Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà)
- l'art. 3 bis D.Lgs. 16 gennaio 2008 n.4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale);
- la Proposta di Legge n.91/2011 "Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura"

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

ART. 1

(Premesse)

Le premesse e ogni documento allegato alla presente convenzione costituiscono parte sostanziale del Protocollo di intesa.

ART.2

(Oggetto)

Il Provveditorato e la Regione, concordano iniziative volte alla progettazione, alla realizzazione, al supporto, all'incentivazione di azioni utili alla promozione di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di detenuti, ed ex detenuti nel settore dell'agricoltura e/o ad essa connessa.

Concordano altresì le attività di formazione da realizzare nelle strutture penitenziarie al fine di professionalizzare i detenuti ed ex detenuti, anche sperimentando modelli finalizzati a profili professionali specifici.

ART. 3 (Adempimenti della Regione)

La Regione si impegna a :

- a) costituire un tavolo di concertazione con i rappresentanti degli imprenditori agricoli, cooperative sociali e tutti gli enti/istituti utili a garantire il supporto per il raggiungimento degli obiettivi del progetto, anche al fine di individuare le esigenze del mercato del lavoro nel settore agricolo;
- b) organizzare attività di formazione delle persone detenute nelle strutture dell'Amministrazione Penitenziaria regionale nel settore agricolo, garantendo l'assistenza tecnica e il supporto didattico di personale specializzato, necessario alla conduzione delle medesime attività;
- c) individuare forme di incentivi per le imprese agro - forestali all'assunzione di manodopera detenuta a sostegno dell'occupazione;
- d) utilizzare gli strumenti disponibili nei Programmi Comunitari per promuovere la realizzazione del progetto di agricoltura sociale, anche con l'obiettivo di trasferire l'esperienza marchigiana ad altre realtà nazionali e transnazionali.
- e) promuovere una campagna di informazione nei confronti di imprenditori agricoli, enti , associazioni, cooperative interessati all'assunzione di manodopera qualificata e nei confronti dei cittadini, volta ad evidenziare la rilevanza dell'iniziativa e l'utilità per la collettività del recupero e del reinserimento nella società civile delle persone sottoposte a misure penali e della riqualificazione del territorio regionale attraverso interventi di tutela e salvaguardia del patrimonio ambientale;

ART. 4 (Adempimenti del Provveditorato)

Il Provveditorato si impegna:

1. a selezionare, attraverso il personale in servizio presso le aree pedagogiche delle sedi penitenziarie marchigiane, i beneficiari del programma di qualificazione professionale individuando, e responsabilizzando e sostenendo i detenuti che sottoscriveranno un patto di alto profilo trattamentale, in particolare si impegna a rispondere tempestivamente alla richiesta di manodopera programmando le azioni di competenza;



2. a garantire una puntuale, costante osservazione dei detenuti inseriti nel programma valutando l'adesione al patto trattamentale sottoscritto dagli stessi; gli operatori dovranno curare altresì il tempestivo adeguamento dei programmi di trattamento secondo le esigenze rappresentate dai datori di lavoro nelle varie fasi del rapporto di lavoro;
3. a fornire alla Regione, per lo svolgimento delle attività di studio, di ricerca, di sperimentazione e di produzione, le risorse materiali, ovvero gli impianti e le attrezzature già in dotazione, nonché le superfici necessarie per la realizzazione di nuovi impianti nelle strutture individuate quali centri di formazione specializzata;
4. ad assicurare la piena operatività ed eventualmente predisporre, sulla base delle specifiche indicazioni fornite dall'ente formatore Assam, spazi e strutture logistiche necessarie allo svolgimento delle attività didattiche nelle diverse articolazioni teoriche e pratiche nelle sedi deputate allo sviluppo di progetti.

Art.5
(Localizzazione)

I luoghi di formazione ed i relativi campi di intervento individuati dal monitoraggio congiunto realizzato dalle Parti, sono:

- a) Ancona - Barcaglione, per la formazione inherente la produzione delle piante di olivo e la gestione dell'oliveto. Utilizzo di mezzi agricoli (operatore di macchine agricole);
- b) Macerata Feltria - per la formazione in apicoltura e vivaismo;
- c) Ancona - Monteacuto, per la formazione in viticoltura;

ART. 6
(Convenzioni specifiche)

1. La realizzazione dei progetti concordati e gli adempimenti posti a carico dei soggetti attuatori dell'iniziativa progettuale avverranno secondo le modalità concordate successivamente tra le parti.
2. Per la piena attuazione del presente Protocollo verranno sottoscritte specifiche convenzioni operative concordate in sede locale fra le direzioni degli istituti e i soggetti attuatori anche al fine di definire le forme di collaborazione per quanto concerne la sicurezza e la presenza del personale addetto al controllo ed alla sicurezza.



ART. 7
(Programmi di attività annuali)

1. Le parti si impegnano a concordare annualmente, le singole iniziative, le modalità attuative e l'impegno economico necessario per la loro realizzazione.
2. Le parti sono tenute, nello svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione, ad uniformarsi alla normativa vigente in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché alle disposizioni previdenziali ed assistenziali, ciascuna per il proprio personale.
3. Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale che, in virtù del presente accordo, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione.

ART. 8
(Organismo di coordinamento)

E' prevista la costituzione di un Organismo di coordinamento, composto dai rappresentanti delle Amministrazioni coinvolte, capace di conferire la necessaria coerenza all'azione congiunta di Agricoltura sociale, ed assicurare così la massima efficacia al perseguitamento delle finalità di rieducazione e reinserimento sociale e lavorativo delle persone soggette a misure penali.

ART. 9
(Durata dell'accordo)

Il presente accordo viene sottoscritto tra le parti ed ha validità fino al 31 dicembre 2013.

ART. 10
(Recesso)

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere in qualsiasi momento previa comunicazione scritta da inviare all'altra con preavviso di tre mesi.



ART. 11
(Trattamento dei dati personali)

Ciascuna delle parti consente espressamente all'altra parte di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi di legge connessi all'esecuzione del presente accordo, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti. Le parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di tutela dei dati personali, ed in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.

Letto approvato e sottoscritto,

Ancona,

Per il Provveditorato Regionale
dell'Amministrazione Penitenziaria
delle Marche

Per la Regione Marche

